

LE SCADENZE DI NOVEMBRE 2023

NOVEMBRE

15 mercoledì

Termine entro il quale:

- ✿ Le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla *legge n. 398/1991* devono *annotare le operazioni effettuate nel mese precedente*, nel registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
- ✿ Va effettuato il versamento per la *regolarizzazione dei versamenti d'imposta e ritenute non effettuati* o effettuati in misura insufficiente *entro il 16 ottobre* scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza).

NOVEMBRE

16 giovedì

Termine entro il quale:

- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro dipendente e assimilati* corrisposti nel mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro autonomo* corrisposti nel mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute e contributi* trattenuti sui *compensi corrisposti per lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co - sportivi)* nel mese precedente tenuto conto delle agevolazioni previste dalla *riforma dello sport* (D.Lgs. 36/2021 e successivi decreti correttivi);
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute e contributi* trattenuti sui *compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e amministrative amministrativo gestionali* (co.co.co - amministrativo gestionali) nel mese precedente tenuto conto delle agevolazioni previste dalla *riforma dello sport* (D.Lgs. 36/2021 e successivi decreti correttivi).

- ✳️ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6010);
- ✳️ va effettuato il *versamento dell'Iva* dovuta per il trimestre precedente da parte dei contribuenti che effettuano *liquidazioni trimestrali* (cod. tributo 6033);
- ✳️ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il trimestre precedente* da parte delle associazioni e società sportive che hanno optato per l'applicazione della *legge n. 398/1991* (cod. tributo 6033);
- ✳️ *le società di persone* e i *soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali* tenuti al *modello Unico 2023* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte devono versare la *rata in scadenza delle imposte* Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 1° acconto per l'anno 2023;
- ✳️ *le persone fisiche, titolari di partita iva*, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte devono versare la *rata in scadenza delle imposte* Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 1° acconto per l'anno 2023;
- ✳️ va effettuato il *versamento dell'imposta sugli intrattenimenti* relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Questo adempimento è previsto dal comma 1 lett. a), dell'art. 6 del d.p.r. 544/1999 a carico di tutti coloro che organizzano con continuità le attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (cod. trib. 6728 - imposta sugli intrattenimenti);

NOVEMBRE

27 lunedì

(scadenza originariamente del 25 novembre che slitta a lunedì 27 novembre essendo il 25 novembre sabato)

Termine entro il quale:

- ✳️ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*);

Termine entro il quale:

- ✿ versare **la seconda o unica rata di acconto delle imposte (Irpef, Ires e Irap)** risultanti da Unico 2023 da parte delle *persone fisiche, Società di Persone e soggetti Ires* con esercizio coincidente con l'anno solare. *Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, in luogo del 30 novembre 2023, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto:*
 - *entro il 16 gennaio del 2024,*
 - *oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
- ✿ *I contribuenti non titolari di partita Iva* che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi **Unico 2023 il pagamento rateale** devono versare l'ultima rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ✿ gli **Enti non commerciali**, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la **dichiarazione di acquisti intracomunitari (modello Intra 12)** per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva;
- ✿ i datori di lavoro devono **presentare in via telematica il modello Uni-Emens** relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di ottobre;
- ✿ i titolari di **contratti di locazione** devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza **1° novembre 2023;**
- ✿ deve essere presentata la **Comunicazione Trimestrale** dei dati contabili riepilogativi delle **Liquidazioni Periodiche Iva (Lipe) relative al III trimestre 2023;**
- ✿ i soggetti Ires (società di capitali ed enti non commerciali), le società di persone tenuti alla presentazione del **modello Redditi 2023 per i redditi 2022**, aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono **inviare con modalità telematica la dichiarazione modello Unico 2023/ redditi 2022** all'Agenzia delle Entrate;

- ✿ le persone fisiche tenute alla presentazione del *modello Redditi 2023*, devono *presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2023/redditi 2022* all’Agenzia delle entrate;
- ✿ i soggetti Ires (società di capitali ed enti non commerciali), le società di persone e le persone fisiche tenuti al modello *Redditi 2023 per il 2022* con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e obbligati alla presentazione della *dichiarazione annuale Irap*, devono presentare, in via autonoma, la dichiarazione relativa all’anno 2022 con modalità telematica all’Agenzia delle entrate;
- ✿ *Libro unico del lavoro* scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*,
- ✿ Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (*c.d. modello EAS*), per l'anno d'imposta 2022, avvalendosi della **remissione in bonis** ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.